



RELAZIONE SUGLI STRUMENTI ADOTTATI DAI SOGGETTI ISTITUZIONALI PER IL MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE



PROGETTO DI MONITORAGGIO,
VALUTAZIONE E ANALISI
DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE
E CONTRASTO ALLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE

IRPPS Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Ricerche sulla Popolazione
e le Politiche Sociali



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

DELIVERABLE N. 1 – LUGLIO 2018

Relazione sugli strumenti adottati dai soggetti istituzionali per il monitoraggio del sistema di assistenza e supporto alle vittime di violenza di genere

IL PROGETTO VIVA

Il progetto ViVa - Monitoraggio, Valutazione e Analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne è realizzato nell'ambito di un accordo di collaborazione tra IRPPS-CNR e Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto prevede due principali livelli di azione:

- il primo si concretizza nel supporto alle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, attraverso un insieme di attività di ricerca-azione volte a sostenere il Dipartimento per le Pari Opportunità nell'attuazione del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017–2020.
- il secondo si sviluppa principalmente su un'analisi conoscitiva di tipo valutativo che riguarda tanto le dimensioni quantitative, quanto gli aspetti qualitativi della violenza nei confronti delle donne in Italia. È prevista una valutazione (ex post) dei processi attuativi, delle realizzazioni e dei risultati del Piano straordinario (2015-17) e ulteriori analisi valutative (ex-ante e in itinere) delle realizzazioni del Piano (2017–2020).

Il progetto è realizzato dall'IRPPS-CNR ed è coordinato da Maura Misiti

FRANCESCO GAGLIARDI

Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali, ha lavorato all'OCSE e alla Commissione Europea ed ha collaborato con prestigiosi istituti di ricerca nazionali e stranieri. La sua attività professionale e di ricerca è orientata principalmente a tematiche attinenti allo sviluppo territoriale, al mercato del lavoro, all'istruzione, all'alta formazione di livello universitario e all'interazione formazione-ricerca-innovazione. Da oltre venti anni è altresì impegnato in attività di valutazione di programmi e/o progetti di amministrazioni centrali, regionali e provinciali, con una specifica esperienza su quelli cofinanziati a valere sui Fondi strutturali e d'investimento europeo. In questo periodo è altresì membro esperto esterno del Nucleo di Valutazione della Regione Valle d'Aosta. Negli anni precedenti, è stato consulente della Commissione Parlamentare sul fenomeno degli infortuni nel mercato del lavoro al Senato della Repubblica, con compiti di valutazione degli interventi adottati in materia. In passato, ha lavorato nella task force per l'attuazione, gestione e valutazione delle attività formative finanziate a valere sul PO FSE 2000-2006 della Provincia Autonoma di Trento; nel nucleo di valutazione dell'Università di Macerata e nella Commissione per la valutazione della ricerca universitaria della CRUI.

LORELLA MOLTENI

Dottore di ricerca in Sociologia, è assegnista di ricerca per il Progetto ViVA presso IRPPS-CNR. Nel suo percorso di studi ha approfondito in modo particolare gli strumenti metodologici della ricerca sociologica, sia quantitativi sia qualitativi. Le competenze maturate in tale ambito le hanno consentito di lavorare a diversi incarichi di ricerca con Università e istituti pubblici e privati, principalmente nelle aree tematiche della disabilità, della tossicodipendenza, dell'immigrazione, delle politiche per gli anziani e per i giovani e con un focus particolare sul monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche.

Abstract IT

La relazione intende fornire un primo assessment delle procedure e degli strumenti di monitoraggio elaborati in riferimento alle politiche di prevenzione, protezione e contrasto della violenza contro le donne, con un focus specifico sul livello nazionale – nello specifico, sugli strumenti di monitoraggio del Piano di Azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere e del riparto delle risorse del *Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità* previsto dall'articolo 5-bis del decreto legge 93/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 – e sul livello regionale – per quanto attiene alle previsioni normative. Si tratta di un primo step di un processo di conoscenza che si alimenterà successivamente attraverso un confronto diretto con i referenti regionali delle politiche anti violenza e che, in ultima analisi, è finalizzato alla costruzione di indicatori per la misurazione delle attività condotte dai soggetti impegnati nel territorio a sostegno delle donne vittime di violenza e all'elaborazione di linee guida in materia di monitoraggio degli interventi per contrastare la violenza sulle donne, rivolte alle amministrazioni centrali, regionali e locali.

Abstract EN

The report provides an overview of the monitoring systems built in relation to Violence against Women and Girls policies, at both national and regional level.

The methodology is based on documentary analysis. At the national level, the focus is on the monitoring system of the “Extraordinary action plan against sexual and gender-based violence” and of the Law No. 119/2013 (article 5-bis, “*Allocation of the resources of the Fund for policies relating to rights and equal opportunities*”). At the regional level, the focus is on the provisions of the law on VaW about monitor and assessment of interventions.

In the next months, the analysis will be deepened through some meetings with regional managers of VaW policies.

The final objective is the elaboration of Guidance paper on monitoring, aimed to give a common understanding of key concepts, terms, procedures and tools to managers and relevant stakeholders.

INDICE

PREMESSA.....	7
1. IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI SU FONDI NAZIONALI	8
1.1 Il Piano Straordinario contro la violenza sessuale e di genere.....	9
1.2 Il Riparto delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» di cui all'articolo 5 bis del decreto-legge n. 93 del 2013.....	10
2. I SISTEMI REGIONALI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	11
2.1 La misurazione del fenomeno violenza di genere a livello regionale.....	13
2.2 Il monitoraggio e la valutazione delle policies attuate.....	16
ALLEGATI.....	23
A) Scheda di monitoraggio per il riparto delle risorse di cui all'art. 5 del DL n.93/2013.....	23
B) Scheda di monitoraggio per il riparto delle risorse di cui all'art. 5-bis del DL n.93/2013	27



Relazione sugli strumenti adottati dai soggetti istituzionali per il monitoraggio del sistema di assistenza e supporto alle vittime di violenza di genere

Premessa

La presente relazione costituisce il primo deliverable del Work Package 2 “Definizione e messa a punto di strumenti per il monitoraggio quali quantitativo del sistema di assistenza e supporto alle vittime della violenza di genere” così come definito dal “Programma esecutivo dell’accordo tra il DPO e IRPPS-CNR in materia di monitoraggio, valutazione e analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne” e finalizzato, in ultima analisi, alla costruzione di indicatori per la misurazione delle attività condotte dai soggetti impegnati nel territorio a sostegno delle donne vittime di violenza e all’elaborazione di linee guida per il monitoraggio degli interventi.

L’attività di cui si rende conto riguarda, pertanto, l’assessment delle procedure e degli strumenti implementati dai soggetti istituzionali per monitorare gli interventi attuati nell’area del contrasto alla violenza di genere. Per attività di monitoraggio si intende, in questa sede, la raccolta di informazioni di tipo descrittivo effettuata con cadenze predefinite e modalità integrate, continue e governate, che riguardano dati, eventi, fatti, procedure e risultati. Attraverso l’attività di monitoraggio si intende infatti favorire il controllo dei processi e prendere i provvedimenti necessari a dirigere e governarne al meglio l’implementazione in vista del raggiungimento degli obiettivi delle politiche adottate.

A livello metodologico, si è proceduto attraverso un’analisi desk:

- Del sistema di monitoraggio implementato a valere sul *Piano di Azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere*¹ e sul riparto dei fondi previsto dall’articolo 5bis del *decreto legge 93/2013*²;
- Della normativa regionale in materia di contrasto alla violenza sulle donne, finalizzata a ricostruire le previsioni di legge in materia di monitoraggio, valutazione e analisi degli interventi.

Si anticipa che l’assessment dei sistemi di monitoraggio operato in questa fase di attuazione del WP2 è da considerarsi il primo step di un processo di conoscenza che si alimenterà nei prossimi mesi attraverso un confronto diretto con i referenti regionali delle politiche antiviolenza e con le stakeholder dell’associazionismo di riferimento. Un tale approfondimento è reso necessario da due ordini di considerazioni. La prima attiene alla metodologia utilizzata per l’assessment degli strumenti di valutazione che ha in questa prima fase compreso esclusivamente l’analisi documentazione reperibile nei portali del Dipartimento Pari Opportunità e delle Amministrazioni regionali, spesso parziali in quanto solo alcune delle informazioni esistenti sono riportate in documenti di cui è resa possibile la fruizione attraverso la rete. Una condizione dovuta al fatto che molte delle informazioni disponibili si riferiscono a dati di tipo amministrativo e come tali spesso non elaborate a fini statistici.

La seconda considerazione attiene alle richieste avanzate dalle Regioni nel corso della recente riunione di data 14.06.2018, finalizzata a discutere la programmazione degli interventi a valere sul Piano Strategico Nazionale contro la violenza sulle donne 2017-2020. In virtù dell’onerosità dei debiti informativi richiesti alle Regioni e ai servizi specialistici da parte delle istituzioni coinvolte nel monitoraggio del fenomeno - in particolare, Istat e Dipartimento Pari Opportunità - vi è la necessità di pervenire a un sistema di monitoraggio più razionale nel quale le diverse richieste di informazioni possano essere coordinate tra loro e armonizzate con i sistemi di monitoraggio regionale in essere (o in fase di costruzione).

¹ Reperibile al link: <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/Piano-violenza-2015-2017.pdf>.

² Il testo di legge è disponibile al link <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00163/sg%20>.

Rispetto al cronoprogramma previsto nel Programma Esecutivo dell'Accordo DPO-CNR, l'assessment degli strumenti di monitoraggio proseguirà nei prossimi mesi con interviste in profondità con i referenti istituzionali. Ciò consentirà non solo di confermare, qualificare e ampliare le informazioni raccolte con l'indagine desk, che qui si presenta, ma, non da meno, di identificare e analizzare buone pratiche nel campo del monitoraggio. Identificazione che prenderà in considerazione alcuni elementi fondamentali quali - solo limitandosi ai principali:

- L'utilizzo di fonti affidabili e di strumenti efficaci, coerenti, sensibili e facili da usare;
- L'adozione di pochi ma significativi indicatori riguardanti tempi, tipologie di azione, risorse umane e finanziarie impegnate;
- L'utilizzo di procedure che consentano un controllo dei tempi che intercorrono tra la raccolta delle informazioni e la loro effettiva utilizzazione;
- L'identificazione delle informazioni realmente utili, al fine di evitare un sovraccarico di lavoro;
- L'integrazione e armonizzazione con i sistemi informativi³ già disponibili e l'eventuale recupero automatico delle informazioni ivi raccolte.

La condivisione delle informazioni con i referenti territoriali - peraltro coerente con l'impostazione metodologica di tipo partecipato che è alla base del processo d'indagine adottato nel Programma Esecutivo dell'Accordo DPO-CNR - permetterà, da un lato, di acquisire ulteriore documentazione utile alla ricostruzione dei sistemi di monitoraggio attivi a livello sia centrale che regionale⁴, identificando con maggiore precisione gli attuali standard di monitoraggio, i limiti e le criticità connesse all'implementazione del sistema, dall'altro lato di condividere un percorso comune di razionalizzazione delle informazioni che possono consentire di monitorare in modo efficace le politiche contro la violenza.

Un percorso di lavoro i cui risultati sono alla base della messa a punto di una proposta di linee guida in materia di monitoraggio degli interventi per contrastare la violenza sulle donne attuati dalle amministrazioni centrali, regionali e locali.

1. Il monitoraggio degli interventi su fondi nazionali

Un primo elemento di interesse concerne il sistema di monitoraggio dei finanziamenti erogati a valere su fondi nazionali, che sino a fine 2017 si è realizzato principalmente attraverso quanto previsto nel *Piano di Azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017* e sul riparto dei fondi previsto dall'articolo 5bis del decreto legge 93/2013. Le principali fonti informative utilizzate per l'indagine condotta sono state le seguenti:

- Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» di cui all'articolo 5 e 5bis del decreto-legge n. 93 del 2013:
 - o DPCM 24.07.2014⁵ (2013-2014): sintesi delle relazioni pervenute dalle regioni⁶; rapporto sulla gestione delle risorse assegnate alle Regioni⁷;
 - o DPCM 25 novembre 2016 (2015-2016)⁸: monitoraggio semestrale al 30.11.2017⁹;
 - o DPCM 25 novembre 2016 per il riparto delle risorse a valere sul Piano Straordinario (art. 5)¹⁰;
- Testi dei bandi e degli avvisi emanati a valere sul Piano Straordinario 2015-2017¹¹;
- Deliberazione n. 9/2016/G della Corte dei Conti¹², approvata in data 5.09.2016, recante «*Rapporto la gestione delle risorse finanziarie per l'assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli (d.l. n. 93/2013)*», comprensiva delle due linee di finanziamento destinate all'attuazione del Piano d'azione

³ Il riferimento principale è il sistema informativo integrato in corso di costruzione dall'Istat relativo alla caratterizzazione del fenomeno e alla funzionalità dei servizi specialistici.

⁴ Ad esempio, in riferimento alle modalità regionali di trasferimento dei fondi nazionali e ad eventuali sistemi di monitoraggio implementati.

⁵ Al link: <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/D.P.C.M.-del-24-luglio-2014.pdf>.

⁶ Al link: <https://www.istat.it/it/files/2017/11/RELAZIONEREGIONI2014-15.pdf>.

⁷ Al link: http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/mon-art_bis_dpcm.pdf.

⁸ Disponibile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/25/17A00488/sg>.

⁹ Al link: <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/Monitoraggio-semestrale-ai-sensi-dellart.-3-comma-6-DPCM-25-11-2016.zip>.

¹⁰ Al link: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/25/17A00488/sg>.

¹¹ Si rimanda al sito internet del Dipartimento per le Pari Opportunità: <http://www.pariopportunita.gov.it/archivio-bandi-avvisi/>.

¹² http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2016/deliberazione_9_2016_g.pdf.

straordinario contro la violenza sessuale e di genere (art. 5) e al potenziamento delle forme di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza (art. 5-bis);

- Notazioni sull'attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2014 - Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014 di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013 dell'Associazione Nazionale D.i.Re¹³ “Donne in Rete contro la violenza” – Anni 2015 e 2016.

1.1 Il Piano Straordinario contro la violenza sessuale e di genere

Per quanto attiene al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (articolo 5 del decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito nella legge n. 119/2013), adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015, dalla documentazione consultata si evince che la sua attuazione non è stata di fatto accompagnata da una attività strutturata e continuativa di monitoraggio e, quando condotta, questa si è limitata alla sola dimensione finanziaria relativa allo stato della spesa. Anche riguardo questa dimensione di analisi, come viene osservato nel Rapporto della Corte dei Conti del 2016 sulla “*Gestione delle risorse finanziarie per l'assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli*”, non vengono fornite informazioni di tipo finanziario sufficientemente adeguate a motivare gli stanziamenti per ogni azione attuata. Inoltre, osserva sempre la Corte, non è stato predisposto, a monte dell'attuazione del Piano, un sistema di possibili indicatori da utilizzare nella valutazione delle attività e dei servizi che grazie ai finanziamenti si sarebbero realizzati. Manca, dunque, il collegamento tra le linee di azione e la ripartizione del plafond disponibile, come manca la definizione di parametri di riferimento sui quali valutare l'efficienza e l'efficacia degli interventi adottati per realizzare le finalità perseguite.

Il Rapporto della Corte si sofferma, inoltre, sulla mancata attuazione di un sistema di governance che, sebbene previsto, avrebbe dovuto presiedere alle attività di monitoraggio dell'attuazione del Piano e a quelle di valutazione degli effetti degli interventi finanziati. Non si è poi realizzata la costituzione di una banca dati nazionale volta, usando le parole della Corte, a “organizzare in modo sistematico e integrare le informazioni già disponibili attraverso la possibilità di attingere alle fonti di raccolta dati esistenti, in una prospettiva di organicità e completezza”¹⁴.

La Corte segnala, infine, le difficoltà di raccordo e collegamento tra la governance centrale e territoriale rappresentata dai Tavoli di coordinamento istituiti presso la sede degli ambiti territoriali, così come individuati da ciascuna regione ai sensi della L.N. 328/2000, cui viene affidato il compito di “agevolare gli indirizzi di programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche territoriali di contrasto e trattamento della violenza contro le donne”.

L'analisi dei bandi e degli avvisi emessi sul Piano Straordinario conferma l'analisi della Corte per quanto attiene la mancanza di un sistema uniforme di monitoraggio dei progetti finanziati. Unico elemento di raccolta informazioni è rappresentato dalla previsione della compilazione di una scheda progetto nella quale si richiede, tra l'altro, al beneficiario del finanziamento una descrizione degli indicatori e meccanismi per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale dei risultati delle attività rispetto alle quali ha ricevuto il finanziamento. Inoltre, per ottenere le diverse tranche di pagamento, i soggetti proponenti devono presentare una relazione sulle attività realizzate. È, nello specifico, il caso dell'*Avviso Pubblico*¹⁵ per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali?

¹³ Si veda il sito internet: <https://www.direcontrolaviolenza.it/>.

¹⁴ La prima funzione viene demandata dal Piano all'Osservatorio Nazionale sul fenomeno della violenza, a supporto dell'attività di indirizzo della Cabina di regia (istituita con decreto del 25 luglio 2016), che risulta non essere ancora costituito alla data dell'adunanza della Sezione del controllo della Corte - 19 luglio 2016. Rispetto alla seconda funzione, ovvero l'organizzazione della banca dati, il Rapporto rileva che non risultavano essere formalizzate le linee di indirizzo che il Dipartimento avrebbe dovuto elaborare in collaborazione con le Regioni e la rappresentanza delle reti dei soggetti del privato sociale modalità e tecniche uniformi di raccolta dei dati da parte dei diversi Osservatori istituiti presso le regioni con il compito di provvedere alla rilevazione, all'analisi e al monitoraggio dei dati inerenti lo stato di applicazione delle politiche sulla violenza di genere. In questo ambito si segnala poi che la costituzione di un gruppo di esperti presso il Dipartimento, incaricato di elaborare proposte di progettazione e di sviluppo del sistema informativo della predetta banca dati, sebbene avvenuta con D.P.C.M. del 19 ottobre 2015, è stata formalizzata successivamente all'approvazione del Rapporto della Corte dei Conti che, si ricorda, è avvenuta in data 25.11.2016.

¹⁵ Al link: http://www.pariopportunita.gov.it/bandi_avvisi/avviso-pubblico-per-il-potenziamento-dei-centri-antiviolenza-e-dei-servizi-di-assistenza.

pubblicato il 08.03.2016, e del successivo più recente (20.07.2017) *Avviso pubblico*¹⁶ per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul. Riguardo invece l'altro *Avviso per la realizzazione di iniziative in ambito scolastico per l'attuazione del punto 5.2 "educazione" del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*¹⁷ (11.11.2016), si richiede unicamente la trasmissione di relazioni sulle attività realizzate, ma non la scheda progettuale. Ora, sulla base di quanto reso pubblico, non risulta chiaro se le relazioni periodiche devono valorizzare gli indicatori che erano stati previsti nella scheda progettuale o meno e se quindi il pagamento è subordinato alla presentazione di questi dati. Si tratta di una questione che sarà oggetto di approfondimento negli incontri che si realizzeranno nel proseguo delle attività previste a riguardo nella WP2. Quello che però già emerge è che gli elementi informativi previsti nella scheda progetto presentata dai beneficiari non sembrerebbero essere stati presi a riferimento per la messa a punto di un sistema strutturato di monitoraggio complessivo del Piano da alimentare periodicamente sulla base dei dati desumibili dalle relazioni periodiche.

Infine, sul DPCM 25 novembre 2016 per il riparto delle risorse a valere sull'art. 5 del decreto legge n. 93, sono state predisposte schede di monitoraggio semestrali (riportate all'allegato A) che, per struttura e impostazione, risultano essere assimilabili a quelle elaborate per l'art. 5 bis che si commenta nel paragrafo successivo e che, dunque, presentano analoghe criticità.

1.2 Il Riparto delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» di cui all'articolo 5 bis del decreto-legge n. 93 del 2013

Il decreto legge 93/2013 coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 recante «*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*»¹⁸ all'art. 5-bis prevede un finanziamento di carattere permanente da ripartire tra le Regioni e Province Autonome per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, da perseguire attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza.

La ripartizione dei fondi, avvenuta finora con un totale di 4 DPCM, ha previsto due diverse metodologie di monitoraggio funzionali all'elaborazione di una relazione che, sulla base di quanto disposto dall'art. 5bis, il Ministro delegato per le pari opportunità deve presentare alle Camere entro il 30.06 di ogni anno per riferire sullo stato di utilizzo delle risorse del riparto tra le regioni (art. 5-bis). Nel primo DPCM del 24.07.2014 è stata richiesta la trasmissione di una relazione concernente:

- le iniziative adottate nell'anno precedente per contrastare la violenza contro le donne a valere sulle risorse finanziarie ripartite (entro il 30.03.2015);
- le delibere adottate dalla Giunta regionale e dagli organi indicati dai rispettivi ordinamenti regionali per gli interventi previsti;
- il monitoraggio dei trasferimenti delle risorse effettuati e degli interventi finanziati con le risorse del presente decreto;
- i dati aggiornati sul numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio (entro il 31 gennaio 2015).

A questo proposito la Corte dei Conti, nel Rapporto citato, ha segnalato che la modalità adottata dal DPO per la stesura di queste relazioni presentava alcune criticità dovute a:

- elementi informativi disomogenei, carenti e non adeguati alle finalità conoscitive sulle destinazioni delle risorse attribuite;
- criteri che hanno informato la ripartizione delle risorse e la loro assegnazione altrettanto disomogenei.

Tali criticità rendono difficile la lettura dei dati e l'individuazione delle risorse effettivamente allocate per le azioni degli interventi regionali già operativi, portando la Corte ad affermare che "lo scenario generale si presenta disomogeneo e frammentario anche in mancanza di un coordinamento regionale strutturato che consenta all'Autorità centrale un puntuale riscontro dei dati forniti". Una considerazione motivata anche dal

¹⁶ Al link: <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/bando-antiviolenza.pdf>.

¹⁷ Al link: http://www.pariopportunita.gov.it/bandi_avvisi/avviso-per-la-realizzazione-di-iniziative-educative-in-ambito-scolastico-per-lattuazione-del-punto-5-2-educazione-del-piano-dazione-straordinario-contro-la/.

¹⁸ Al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/16/13G00141/sg>.

fatto che i dati di utilizzo delle risorse a valere sull'articolo 5bis, trasmessi dalle Regioni, non erano adeguati a quanto richiesto dal Dipartimento.

Sulla base di questa considerazione la Corte raccomanda, in vista del successivo provvedimento di riparto, di utilizzare nelle comunicazioni dei format rigidamente pre-costituiti che possano facilitare l'istruttoria e il rispetto della tempistica dettata dalla normativa di riferimento. Pertanto il DPO è invitato dalla Corte a "implementare un sistema di monitoraggio delle risorse, attraverso modalità che, senza gravare eccessivamente sulle regioni, consenta di verificare periodicamente l'effettivo impiego dei finanziamenti e di conoscere, nel contempo, le valutazioni della regione sull'impatto sociale ed economico che gli interventi posti in essere hanno determinato".

Proprio in attuazione di queste raccomandazioni i successivi DPCM per la ripartizione delle risorse hanno previsto una scheda di monitoraggio standardizzata che le Regioni si impegnano a trasmettere con cadenza semestrale al Dipartimento Pari Opportunità. In riferimento alla scheda di monitoraggio elaborata sul DPCM 25 novembre 2016 - riportata all'all. B della presente Relazione - i dati richiesti sono i seguenti:

- finanziari: ammontare delle risorse stanziare (complessivo e secondo la ripartizione la tipologia di interventi previsti dal DPCM), data di effettiva disponibilità delle risorse statali, modalità di utilizzo delle risorse assegnate, dati relativi ad eventuali risorse regionali complementari, risorse impegnate e liquidata alla data di monitoraggio secondo la tipologia di intervento, trasferimenti della Regione a soggetti diversi da Cav e CF;
- amministrativi: atti di trasferimento delle risorse a Cav e CF (importo, data, n. atto, pubblicizzazione sul sito internet, informativa al DPO), provvedimenti regionali di attuazione degli interventi;
- fisici: informazioni su centri e case rifugio (modalità di rilevazione del possesso dei requisiti minimi dei Centri anti-violenza e delle Case rifugio destinatari delle risorse, numero di CAV e CF, loro inserimento all'interno di Reti territoriali interistituzionali), azioni per la programmazione regionale degli interventi già operativi sostenuti con le risorse del DPCM (tipologia, importo risorse, modalità di trasferimento risorse a servizi specialistici, numero di nuovi CAV, sportelli, CF e posti letto realizzati con le risorse disponibili); monitoraggio semestrale dell'accoglienza (n. di accessi a Cav/sportelli e donne accolte in CR o strutture di ospitalità secondo la residenza, la presenza o meno di figli); presenza di un sistema informativo di rilevazione degli accessi, condivisione partecipata dell'utilizzo delle risorse con i soggetti impegnati a vario livello per il contrasto alla violenza di genere.

La scheda prevede, inoltre, un campo libero nel quale le Regioni possono riportare note esplicative e modalità di valutazione degli interventi regionali messi in atto. Si tratta di un passaggio decisamente importante che rappresenta la condizione necessaria per la disposizione e alimentazione di un sistema di monitoraggio del Fondo.

Tale orientamento trova un ulteriore consolidamento nel documento elaborato dal Dipartimento Pari Opportunità in risposta ai rilievi della Corte dei Conti (01/03/2017 prot. n. DPO 0001764 p-4 - 25.1) in cui si afferma l'entrata a regime di un coordinamento permanente e costante tra le diverse istituzioni e soggetti coinvolti, garantito dal DPO, con il compito di assicurare l'implementazione di un efficace sistema informativo.

Pur a fronte di importanti passi avanti per quanto attiene la raccolta di dati sia sugli operatori del sistema anti-violenza che sulla dimensione del fenomeno della violenza sulle donne, si rileva che - stando a quanto desumibile dalle informazioni al momento accessibili - il sistema centrale di monitoraggio registri ancora qualche difficoltà riguardo alla sua capacità di misurare lo stato delle realizzazioni e dei risultati delle policies.

2. I sistemi regionali di monitoraggio e valutazione

Un secondo punto di interesse dell'analisi effettuata concerne la revisione della normativa regionale in materia di contrasto alla violenza sulle donne, finalizzata a ricostruire le previsioni di legge rispetto all'analisi, documentazione, monitoraggio e valutazione degli interventi attuati.

Si deve, infatti, evidenziare che tutte le Regioni hanno approvato almeno una legge regionale di disciplina della materia. Come si evince dalla tabella 2.1, le modalità con cui le Regioni sono intervenute sulla materia sono differenziate. Alcune, come nel caso del Lazio, del Piemonte e della Lombardia, hanno preferito emanare una sola legge di disciplina generale della materia e che ha carattere di normativa quadro; altre, ovvero l'Emilia-Romagna e l'Umbria, hanno ricompreso la tematica entro un quadro normativo più generale sulle

pari opportunità e le discriminazioni di genere. Vi è poi il caso di regioni, come la Campania, che hanno optato per una pluralità di interventi normativi succedutisi nel tempo, disciplinando in modo autonomo i vari profili della materia e di quello come la Provincia Autonoma di Bolzano e la Calabria che invece hanno disciplinato solo alcuni profili.

Alcune delle leggi regionali vigenti hanno, poi, previsto specifici strumenti di policy per dare concreta attuazione alle disposizioni di legge, ovvero Piani, Programmi e disposizioni attuative: è il caso specifico di Lombardia, Basilicata, Umbria, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta.

La tabella informa, inoltre, sul fatto che la disciplina della materia è relativamente recente in quanto, se si fa eccezione per la Provincia Autonoma di Bolzano, gran parte delle leggi regionali ad oggi vigenti sono state modificate in tempi recenti (come per Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche e Sardegna) o promulgate negli ultimi anni (come le leggi quadro di cui sopra).

Tabella 2.1 Normativa regionale che disciplina il sistema di interventi sulla violenza contro le donne, vigente al 1 giugno 2018

Regione	Normativa regionale al 1 giugno 2018
Abruzzo	LR 20 ottobre 2006, n. 31 - Disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne maltrattate (e succ. modifiche LR 12 luglio 2007, n. 21) LR 23 giugno 2016, n. 17 - Istituzione e regolamentazione del "Codice Rosa" all'interno dei pronti soccorsi abruzzesi
Basilicata	LR 29 marzo 1999, n. 9 - Istituzione di un fondo di solidarietà favore di donne minori vittime di violenza di genere LR 18 dicembre 2007, n. 26 - Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere sui minori LR 8 gennaio 2015, n. 3 - Modifiche alla LR n.9/1999 e alla LR n.26/2007 Piano strategico regionale sulla violenza maschile contro le donne 2018-2020 (approvato con DGR 427 del 17.05.2018)
Calabria	LR 21 agosto 2007, n. 20 - Disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri antiviolenza LR 23 novembre 2016, n. 38 - Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere
Campania	LR 11 febbraio 2011, n. 2 - Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere (abrogazione Legge Regionale n.11 del 23 febbraio 2005, Istituzione di centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate) LR 21 luglio 2012, n. 22 - Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012) LR 1 dicembre 2017, n. 34 - Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza
Liguria	LR 21 marzo 2007, n. 12 - Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza LR 10 novembre 2009, n.52 - Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere
Umbria	LR 25 novembre 2016, n. 14 - Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini (CAPO V) Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere 2017
Emilia Romagna	LR 27 giugno 2014, n. 6 - Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere" (al titolo V "Indirizzi di prevenzione alla violenza di genere) Piano regionale contro la violenza di genere ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (approvato con Del. Assembleare progr. n. 69 del 4 maggio 2016)
Friuli Venezia	LR 16 agosto 2000, n. 17 - Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà, così come modificata dalla LR 17 novembre 2017, n. 38 - Modifiche alla legge regionale 17/2000 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà).
Lazio	LR 19 marzo 2014, n. 4 - Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna (abrogazione LR 64/1993 - "Norme per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio; LR 16/2009 - "Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne") Piano Regionale triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne. Obiettivi e azioni per il contrasto alla violenza di genere per il triennio 2017-2019 (approvato con Del. GR. 845 del 12 dicembre 2017)
Lombardia	LR 3 luglio 2012, n. 11 - Interventi di prevenzione, contrasto e favore delle donne vittime di violenza Piano quadriennale antiviolenza 2015-2018 (approvato con delibera CR n. 894 del 10/11/2015)
Marche	LR 11 novembre 2008, n. 32 - Interventi contro la violenza sulle donne, come modificata da: la LR 23 luglio 2012, n. 23 - Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione" e alla Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 "Interventi contro la violenza sulle donne"; la LR 30 aprile 2013 n. 8 - Promozione di azioni istituzionali contro la violenza sulle donne e contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale

Regione	Normativa regionale al 1 giugno 2018
Molise	LR 10 ottobre 2013, n. 15 - Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne (approvato con Deliberazione consiliare del 5 aprile 2016, n. 169) Programma attuativo “per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere” (approvato con DGR 196 del 3/04/2018)
PA Bolzano	L.P. 10/89 - Istituzione del Servizio Casa delle donne
PA Trento	L.P. 6/10 - Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime
Piemonte	LR 24 febbraio 2016, n. 4 - Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli” (con abrogazione LR 16/09 “Istituzione di centri antiviolenza con case rifugio e LR 11/2008 “Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”) DPGR 7 novembre 2016, n. 10/R - Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4” Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019 (approvato con DGR 37 del 23 dicembre 2017)
Puglia	LR 4 luglio 2014, n. 29 - Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne. Piano operativo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere (approvato con D.G.R. n. 1534/2013)
Sardegna	LR 07/08/2007, n. 8 - Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza, così come modificata dalla LR 12 settembre 2013, n. 26 -Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n.8.
Sicilia	LR 3 gennaio 2012, n. 3 - Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere Piano regionale degli interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere (approvato con DGR 164 del 4/04/2017)
Toscana	LR 16 novembre 2007, n. 59 - Norme contro la violenza di genere
Valle d'Aosta	LR 25 febbraio 2013, n. 4 - Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere Piano triennale degli interventi per il periodo 2015/2017 ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2013 n. 4 (approvato con DCR n. 996/XIV del 27 gennaio 2015)”
Veneto	LR 5/2013 - Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne

In linea generale, se si fa eccezione per la Provincia Autonoma di Bolzano¹⁹, tutte le leggi e gran parte degli strumenti di policy elaborati a livello regionale presentano dei riferimenti all'attività di documentazione, analisi e monitoraggio degli interventi realizzati nell'ambito della violenza sulle donne, con differenze tuttavia notevoli circa il grado di dettaglio con cui tale ambito di intervento viene regolato. Va infatti osservato che l'eterogeneità dei modelli di intervento regionali in tema di violenza di genere si riflette in una altrettanta eterogeneità dei sistemi di monitoraggio e valutazione previsti e delle procedure e alle competenze in materia (a loro volta legate al sistema di governance regionale).

Pur con queste differenze si rilevano due distinti ambiti di attenzione:

- La misurazione del fenomeno della violenza di genere a livello regionale;
- Il monitoraggio e la valutazione delle realizzazioni e dei risultati degli interventi finanziati a valere dei dispositivi attuativi (Piani, Programmi ecc.) del quadro normativo regionale in materia.

2.1 La misurazione del fenomeno violenza di genere a livello regionale

Sulla base del quadro normativo di disciplina delle policies relative alla violenza di genere a livello regionale, al fine di creare un flusso continuativo e strutturato di dati e conoscenze sul fenomeno, 14 Regioni prevedono la creazione di Osservatori ad hoc o il potenziamento degli osservatori delle politiche sociali con sezioni specifiche (fig. 2.1). Si prevede che le informazioni raccolte a livello regionale debbano essere armonizzate per generare un flusso omogeneo di informazioni e dati che confluiscono nel sistema informativo nazionale che l'ISTAT sta implementando in adempimento all'accordo di collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità (24.03.2017).

¹⁹ La LP 10/1989 regola l'istituzione del Servizio Casa delle donne e prevede unicamente, all'Art. 2- Gestione del servizio, la verifica dell'andamento tecnico della gestione (affidata alla Consulta provinciale per l'assistenza alle donne) in relazione al programma degli interventi. Come si evince dall'interrogazione n. 1566/2015 (al link http://www2.landtag-bz.org/documenti_pdf/idap_391323.pdf) il monitoraggio del fenomeno viene effettuato da ASTAT per i dati da fonti amministrative e, con esclusivo riferimento al Comune di Bolzano, dall'osservatorio istituito all'interno di “Una città in Rete”; i centri antiviolenza provvedono, poi, alla raccolta di dati sulle donne seguite.

Figura 2.1 Gli osservatori regionali sulla violenza di genere



Le realtà regionali in cui è presente la prima tipologia, quella degli osservatori specifici, sono le seguenti:

- Provincia Autonoma di Trento ove opera l'Osservatorio provinciale sulla violenza di genere, coordinato dal Dipartimento Provinciale competente in materia di pari opportunità, secondo indirizzi del Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza;
- Regione Umbria con l'Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne coadiuvato dal CPO e dell'Agenzia Umbria Ricerche (AUR);
- Regione Lazio, ove l'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne opera con il supporto tecnico, amministrativo e funzionale dalle strutture regionali individuate nel rispetto della normativa vigente;
- Regione Basilicata con l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori, che prevede il supporto tecnico, amministrativo e funzionale del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale (ora Dipartimento Politiche della Persona);
- Regione Sicilia il cui Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere opera attraverso i dati forniti dai centri antiviolenza, dagli enti locali e dai servizi territoriali;
- Regione Campania con l'Osservatorio regionale della rete antiviolenza;
- Regione Calabria con l'Osservatorio sulla violenza di genere.

Gli osservatori costituiti in seno ad osservatori già esistenti sono invece presenti in:

- Regione Marche, il cui Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali è operante presso l'Agenzia Regionale Sanitaria;
- Provincia Autonoma della Valle d'Aosta, dove l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere è istituito in seno all'osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali, con dati forniti dal Centro antiviolenza, dagli enti locali, dall'Azienda USL, dai servizi territoriali e da altri soggetti;
- Regione Liguria, dove l'osservatorio regionale sulla violenza alle donne ed ai minori è istituito nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle Politiche Sociali che, accanto agli osservatori provinciali, compone il Sistema Regionale Osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori;

- Regione Puglia, dove l'osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori è costituito nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali, coordinato dalla Task force permanente antiviolenza;
- Regione Molise, dove l'analisi del fenomeno sulla violenza di genere è condotta nell'ambito dell'Osservatorio fenomeni sociali ed è coordinato dal Tavolo regionale per la prevenzione contro la violenza di genere;
- Regione Toscana, dove l'osservatorio regionale sulla violenza di genere è istituito presso l'Osservatorio Sociale, in sinergia con gli osservatori provinciali;
- Emilia Romagna dove le funzioni dell'osservatorio regionale sulla violenza di genere sono svolte dalle strutture della Regione individuate dalla Giunta Regionale in collaborazione con tutti i soggetti funzionali alla realizzazione di una Rete conoscitiva a supporto del sistema di welfare regionale e locale sui temi di genere (RCS), utilizzando, ove possibile il sistema statistico regionale.

Fermo restando che alcuni di questi osservatori non sono ancora stati costituiti formalmente o si sono insediati solo in tempi recenti²⁰, e che quindi non hanno ancora prodotto risultati, la discrepanza tra quanto previsto dalla normativa regionale e quanto effettivamente realizzato impone la realizzazione di approfondimenti sul campo allo scopo di verificare lo stato dell'operatività.

Sotto un profilo teorico la creazione di Osservatori regionali, oltre alla conoscenza ampia e multidisciplinare del fenomeno nelle sue diverse espressioni, consentirebbe la continuità sistematica dello studio del fenomeno e del reperimento di dati quantitativi e informazioni di tipo qualitativo, tanto che il Piano Straordinario Nazionale sulla violenza sessuale e di genere 2015-2017 prevedeva già il loro ruolo cardine nei flussi informativi verso l'amministrazione centrale, una volta superata e armonizzata la forte eterogeneità che li contraddistingue.

Le funzioni che vengono attribuite all'Osservatorio (tabella 2.1), utili ai nostri fini, sono:

- ✓ La raccolta, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni utili alla migliore conoscenza del fenomeno della violenza sulle donne (alcune regioni prevedono esplicitamente anche l'armonizzazione delle metodologie di rilevazione);
- ✓ Il monitoraggio di programmi e iniziative di sensibilizzazione e informazione;
- ✓ La realizzazione di studi e ricerche su problemi specifici, anche in comparazione con altri paesi.

Di particolare interesse sono alcune Regioni che, tra i compiti assegnati all'Osservatorio, prevedono anche la valutazione dell'efficacia degli interventi regionali (è il caso di Lazio, Basilicata, Calabria, Liguria, Emilia Romagna) e la valutazione dell'impatto degli interventi (è il caso dell'Umbria e Calabria), cioè di un ambito d'intervento direttamente legato all'analisi valutativa delle informazioni quali-quantitative raccolte attraverso specifici sistemi di monitoraggio degli interventi attuati a valere dei dispositivi attuativi delle norme regionali.

Tabella 2.1 Funzioni degli osservatori regionali sulla violenza di genere

	<i>Raccolta, elaborazione e analisi dati / conoscenza del fenomeno</i>	<i>Documentazione</i>	<i>Monitoraggio strutture della Rete</i>	<i>Realizzazione e/o monitoraggio di programmi e iniziative di vario genere</i>	<i>Studi e ricerche su problemi specifici</i>	<i>Progettazione e/o Supporto alle politiche regionali</i>	<i>Armonizzazione metodologie rilevazione</i>	<i>Analisi bisogni formativi operatori</i>	<i>Attivazione di protocolli d'intesa</i>	<i>Valutazione efficacia interventi</i>	<i>Valutazione impatto interventi</i>
PA Trento											
Umbria											
Lazio											
Basilicata											
Sicilia											
Marche											
Campania											

²⁰ A titolo d'esempio si citano gli osservatori dell'Emilia Romagna e della Campania, insediati solo nel 2017 e del Lazio, costituito nel 2015 ma non ancora insediato.

	Raccolta, elaborazione e analisi dati / conoscenza del fenomeno	Documentazione	Monitoraggio strutture della Rete	Realizzazione e/o monitoraggio di programmi e iniziative di vario genere	Studi e ricerche su problemi specifici	Progettazione e/o Supporto alle politiche regionali	Armonizzazione metodologie rilevazione	Analisi bisogni formativi operatori	Attivazione di protocolli d'intesa	Valutazione efficacia interventi	Valutazione impatto interventi
Calabria											
Valle d'Aosta											
Liguria											
Puglia											
Molise											
Toscana											
Emilia Romagna											

Nelle regioni ove non è prevista la creazione di un osservatorio, le funzioni di informazione sulle dimensioni e caratteristiche del fenomeno sulla violenza di genere sono attribuite alla Giunta Regionale, che raccoglie i dati trasmessi dai servizi specialistici. È il caso del Friuli-Venezia Giulia che “tramite la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali assicura la rilevazione sistematica del fenomeno della violenza e individua le buone prassi [...]” (art. 10 della norma regionale); della Lombardia, che all’Art. 9 della legge in materia prevede “un’attività di monitoraggio sul fenomeno della violenza contro le donne comprensive della raccolta, elaborazione, analisi e divulgazione di informazioni sulle caratteristiche e l’evoluzione del fenomeno, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime”²¹; della Sardegna che attribuisce all’Assessorato Igiene e sanità la rilevazione annuale sistematica del fenomeno e l’individuazione di buone prassi (art. 11 della legge regionale); del Veneto, che assegna al Tavolo di coordinamento regionale il coordinamento del monitoraggio dei casi e delle iniziative (artt. 8-10 della legge regionale).

In linea generale, comunque, in tutte le Regioni si prevede un livello minimo di analisi delle caratteristiche del fenomeno della violenza di genere attraverso il flusso di dati raccolti dai servizi specialistici, ovvero da Centri Anti-violenza e Case Rifugio. Si tratta di un livello di analisi finalizzato sia a tracciare le caratteristiche del fenomeno e valutarne l’andamento nel tempo, sia ad adeguare la programmazione degli interventi sulla reale manifestazione del fenomeno. In altre regioni, a questa dimensione si aggiunge il monitoraggio più puntuale della funzionalità dei servizi specialistici. Rispetto a questi due livelli di monitoraggio, si fa presente che è attualmente attivo a livello nazionale un gruppo di lavoro interregionale, coordinato dal Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS) e da ISTAT, finalizzato a definire un “set minimo” comune di informazioni da rilevare sui servizi specialistici (Centri Antiviolenza, Case rifugio e altre forme di ospitalità) e sulle donne accolte e ad armonizzare le attività di raccolta dati.

Su entrambi i livelli di monitoraggio, inoltre, dal 2009 lavora il gruppo “Ricerca e Valutazione dell’Associazione Nazionale D.I.RE” con l’obiettivo di raccogliere dati comparabili e omologhi, attraverso una griglia semplice e condivisa, in modo da ottenere un quadro ‘complessivo’ e preciso del lavoro svolto dai centri; attualmente, la rilevazione avviene attraverso una griglia di rilevazione informatizzata che prevede diversi indicatori di monitoraggio del fenomeno e della funzionalità dei centri e che consente la redazione di un report annuale; anche questa fonte di informazioni sarà oggetto di approfondimenti specifici ai fini degli strumenti e degli indicatori di monitoraggio.

2.2 Il monitoraggio e la valutazione delle policies attuate

Riguardo al monitoraggio e alla valutazione delle policies, dall’analisi condotta emerge come in molte Regioni sia previsto nei testi di legge, oltre all’analisi delle dimensioni e caratteristiche del fenomeno violenza

²¹ La Lombardia ha implementato, a partire dal 2014 (DGR n. X/2795 del 5/12/2014), un sistema informatizzato denominato “Osservatorio Regionale Antiviolenza O.R.A.” per la raccolta uniforme di dati a livello regionale sulle caratteristiche delle donne accolte.

di genere, la misurazione in itinere (monitoraggio) e il giudizio (valutazione) dell'implementazione degli interventi programmati e finanziati a valere della normativa regionale in materia.

Un impegno volto a consentire la produzione di una relazione contenente considerazioni sui dati acquisiti, sull'attività svolta, sulle osservazioni e proposte elaborate e, più in generale, sullo stato di applicazione della legge, presente in gran parte dei testi di legge. Si tratta di una relazione che, con l'eccezione delle due Province Autonome, della Liguria, Puglia e Sardegna (fig. 2.2) è prevista, sebbene con periodicità diversa, in tutte le rimanenti Regioni.

Figura 2.2 La relazione sullo stato di attuazione delle legge



Queste relazioni vengono in genere presentate dalla Giunta Regionale all'Assemblea o alla Commissione Consiliare, con poche eccezioni: in Piemonte viene presentata al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, mentre in Basilicata e Campania (per la sola LR 22/2012) viene presentata dall'Osservatorio sulla violenza e in Valle d'Aosta dal Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere alla Giunta regionale. Nel complesso, la relazione ha cadenza annuale, ad eccezione del Piemonte e dell'Emilia Romagna (cadenza triennale), di Lombardia e Molise (cadenza biennale) e di Abruzzo e Campania (cadenza annuale o biennale secondo la legge di riferimento).

Rispetto alla produzione della relazione, un gruppo di Regioni si caratterizza per l'accuratezza con la quale ne vengono precisati i contenuti. Questo gruppo è formato dalle Regioni che hanno introdotto, nel testo di legge, la cosiddetta "**clausola valutativa**", ovvero uno specifico articolo di legge attraverso il quale si attribuisce un mandato ai soggetti incaricati dell'attuazione della stessa legge (in primis all'Esecutivo) di raccogliere, elaborare e comunicare all'organo legislativo una serie di informazioni selezionate che dovrebbero servire a conoscere tempi e modalità d'attuazione della legge; ad evidenziare eventuali difficoltà emerse nella fase d'implementazione; a valutare le conseguenze che ne sono scaturite per i destinatari diretti e, più in generale, per l'intera collettività regionale.

La clausola è dunque il luogo nel quale si fissano le domande di valutazione che hanno lo scopo di illustrare quali dovranno essere i contenuti della relazione da presentare al Consiglio e che servono, quindi, a guidare la selezione delle possibili fonti informative e di dati, le successive attività di analisi. Di conseguenza, le analisi successive prevedranno un esame accurato di tali relazioni.

D'interesse, per gli scopi di questa relazione, sono i casi delle Regioni riportate nel box di seguito.

ABRUZZO

La L.R. 23 giugno 2016, n. 17 "Istituzione e regolamentazione del Codice Rosa all'interno dei pronti soccorsi abruzzesi" prevede che la relazione sull'attuazione della legge venga elaborata, sulla base dei dati forniti dalle ASL e con il fine di valutare eventuali rimodulazioni dell'intervento normativo, sulla base delle seguenti specifiche:

- a) numero e caratteristiche delle prestazioni erogate da ciascuna ASL, caratteristiche dei soggetti destinatari, durata ed esito dei percorsi clinici e di assistenza psico-sociale;
- b) quali protocolli d'intesa ex articolo 7 siano stati sottoscritti e in quale modo abbiano contribuito all'efficacia degli interventi di assistenza e di accompagnamento successivi alle dimissioni dalla struttura ospedaliera;
- c) quali criticità siano state riscontrate nella fase di attuazione e le soluzioni approntate per farvi fronte.

CAMPANIA

La LR 2/2011 "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere" prevede che la Giunta riferisca al Consiglio sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente in relazione agli obiettivi previsti, ovvero: attuare interventi di prevenzione attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica; assicurare la tutela ed il sostegno alle donne ed a tutte le persone vittime di violenza di genere, dell'omofobia e del bullismo; favorire il recupero psicologico-sociale nonché l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento e al reinserimento lavorativo delle donne e dei soggetti vittime di violenza; promuovere la formazione specifica degli operatori coinvolti nel favorire processi di raggiungimento delle finalità di cui al presente comma; monitorare il fenomeno attraverso il sistema informativo sociale previsto dall'articolo 25 della legge regionale n. 11/2007; sostenere le donne maltrattate e i soggetti vittime di violenza anche nella richiesta del risarcimento all'autorità o allo Stato come soggetto vicariante. La relazione prevede l'integrazione di tale attività di monitoraggio con la produzione della seguente documentazione: linee-guida e di indirizzo contro la violenza di genere adottate; intese e programmi di intervento promossi ed adottati; azioni intraprese per la costituzione e l'implementazione della rete antiviolenza; elenco e descrizione dei progetti presentati e attivati; attivazione dei centri di assistenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate; interventi promossi nell'ambito dell'inserimento o reinserimento lavorativo e della formazione.

EMILIA ROMAGNA

La LR. 6/2014 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere" prevede una clausola valutativa su tutta la legge (dunque, non limitata al titolo V "Indirizzi di prevenzione alla violenza di genere). I contenuti della relazione sono i seguenti:

- a) l'andamento del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in relazione alla situazione nazionale, dando inoltre conto dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale e dei risultati ottenuti nel prevenirla e contrastarla;
- b) il processo di implementazione, la copertura territoriale e il funzionamento della Rete regionale integrata di prevenzione e contrasto alla violenza;
- c) il quadro dell'attuazione e dei risultati degli interventi per l'oggettivo avanzamento della parità di genere e contrasto alle discriminazioni previsti nell'ambito del sistema della rappresentanza, cittadinanza di genere e rispetto delle differenze, salute e benessere femminile, indirizzi di prevenzione alla violenza di genere, lavoro e occupazione femminile, conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura, rappresentazione femminile nella comunicazione, cooperazione internazionale, strumenti del sistema paritario;
- d) l'ammontare delle risorse e loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge, unitamente a numero e tipologia dei soggetti beneficiari, anche sulla base dei risultati emersi dall'adozione del bilancio di genere;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

Vi è, inoltre, da evidenziare che le attività di prevenzione riportate nei singoli articoli del titolo V (interventi per uomini maltrattanti, interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù, interventi per la prevenzione del fenomeno dei matrimoni forzati, interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili) prevedono espressamente il monitoraggio. Infine, nel Piano regionale contro la violenza di genere, al par. 7.2 si fa riferimento a un sistema di valutazione periodica delle indicazioni contenute, a supporto e a garanzia dell'efficacia degli interventi di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. È previsto che il sistema di valutazione si basi su una griglia di indicatori che consentano di valutare, con il supporto dei dati acquisiti dai sistemi informativi regionali, i risultati dell'adozione del Piano

Regionale sul fenomeno della violenza contro le donne; è, inoltre, previsto il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse nazionali stanziato per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne²².

LOMBARDIA

Nella L.R. 11/2012 "Interventi di prevenzione, contrasto a favore delle donne vittime di violenza" sono precisati alcuni quesiti sulla cui base deve essere articolata la relazione:

- a) che dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale ha avuto la domanda e l'offerta di servizi a favore delle donne vittime di violenza durante il periodo di riferimento, anche in confronto al biennio precedente;
- b) in che misura i servizi offerti hanno risposto alla domanda espressa e hanno contribuito al benessere delle donne che ne hanno usufruito;
- c) quali attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti ne sono stati attuatori e destinatari;
- d) come è composta e come si è sviluppata la rete regionale antiviolenza, con particolare riferimento alle attività realizzate per il suo coordinamento;
- e) che andamento e caratteristiche ha avuto il fenomeno della violenza contro le donne in Lombardia, nelle sue varie manifestazioni e con particolare riferimento alla sua emersione;
- f) con quali risorse pubbliche e private sono stati sostenuti gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti territoriali.

Nel Piano quadriennale antiviolenza 2015-2018, tra i processi e gli strumenti per l'attuazione del piano, il sistema di monitoraggio viene articolato in modo più preciso prevedendo, al punto 4.2, una sezione specifica sugli indicatori per la valutazione dell'efficacia delle azioni programmatiche del piano. Il piano recita: "nella fase attuale, contraddistinta dal migliore utilizzo delle risorse pubbliche, il monitoraggio e la valutazione entrano a pieno titolo come fattore determinante ed elemento centrale per affrontare i processi di miglioramento del sistema di governance e di attuazione delle politiche. Una delle principali innovazioni da adottare si basa sulla definizione di obiettivi di intervento, sotto forma di risultati attesi che si intendono realizzare in termini di miglioramento e potenziamento delle politiche per la promozione e il sostegno delle azioni per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne. I risultati attesi saranno misurati da uno o più indicatori, la cui misurazione in tempi prestabiliti sarà determinante per la valutazione delle azioni intraprese e gli impegni assunti dai vari soggetti. Si afferma poi che il sistema di monitoraggio e valutazione dovrà essere orientato a: fornire strumenti di controllo sullo stato di avanzamento delle attività in itinere ed ex-post; sostenere un processo partecipato; generare apprendimento per migliorare il sistema di prevenzione del fenomeno e quello di presa in carico e tutela della donna vittima di violenza. In particolare, con apposito provvedimento di Giunta regionale, verrà definito: un sistema di costi standard delle prestazioni, in particolare dell'assistenza sociale, psicologica e legale, che tenga conto dell'accoglienza e della protezione della donna con e senza figli/e; un sistema di indicatori per la stima dei costi minimi di funzionamento per l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza, al fine di arrivare a costi standard; definire, a partire dagli indicatori attualmente in uso, ulteriori set di indicatori di processo e di risultato per ogni azione programmatica (es. numero degli ospedali, che ha definito procedure operative interne per la presa in carico delle donne; numero protocolli tra ASL e Comuni per assicurare l'integrazione e la continuità delle prestazioni, quota di personale dei servizi sanitari e socio-sanitari che partecipano a percorsi formativi, numero di ospedali, Comuni, ecc. raggiunti dal sistema informativo ORA, numero di ospedali, sedi delle forze dell'ordine, centri antiviolenza, case-rifugio, Comuni che adottano il sistema di valutazione SARA PLUs, ecc.)".

Al successivo punto 4.3 si delinea il modello di verifica delle prestazioni: "con decreto del direttore generale competente viene definito annualmente un Piano dei controlli per adottare una linea d'intervento e monitoraggio sui centri antiviolenza e sulle case-rifugio e centri di accoglienza al fine di dare certezza della qualità del servizio reso alle donne vittime di violenza. In particolare, con il Piano dei controlli si intende: verificare che il servizio fornito sia qualitativamente conforme alle indicazioni nazionali e regionali; individuare mediante la valutazione dell'appropriatezza dei servizi la rispondenza ai bisogni espressi; favorire l'efficiente ed efficace utilizzo delle risorse disponibili. Prima dell'approvazione del Piano dei controlli è previsto un confronto con gli enti locali e le strutture direttamente coinvolte nell'attività di controllo. Nel Piano occorrerà individuare: specifici criteri di scelta del campione da sottoporre a valutazione, nel rispetto di quanto indicato nelle direttive regionali; le aree prioritarie di controllo. L'attività di controllo in oggetto viene esercitata attraverso una Commissione multidisciplinare specificamente istituita: un/a funzionario/a della Regione esperto/a in materia, un/a funzionario/a della ASL, esperto/a in vigilanza e controllo e un assistente sociale del Comune esperto/a in materia".

²² L'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne è stato formalmente deliberato in data 20 marzo 2017 e si è insediato il 18.12.2017. In esso si sono costituiti 3 gruppi di lavoro sui seguenti argomenti: rilevazione dei dati a disposizione della rete, predisposizione di strumenti di valutazione del Piano Regionale, confronto sull'evoluzione del fenomeno della violenza di genere nel territorio.

PIEMONTE

Nella clausola valutativa della LR n. 4 del 24 febbraio 2016 “Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli” vengono indicate le seguenti informazioni sulla cui base elaborare la relazione:

- a) un quadro dell’andamento del fenomeno della violenza di genere e delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per la prevenzione, l’informazione, il contrasto e l’assistenza alle vittime di violenza di genere e ai loro figli;
- b) una descrizione sintetica, fondata sui dati dell’albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, dei servizi attivi sul territorio regionale;
- c) le attività svolte dalle reti territoriali afferenti ai centri antiviolenza, al fine di accogliere in modo adeguato le donne vittime ed i loro figli;
- d) le modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio;
- e) le attività ed azioni di cui al capo III (ovvero, di sensibilizzazione e prevenzione, azioni nell’ambito del lavoro, del sistema scolastico, educativo e del tempo libero, azioni di contrasto alla discriminazione dell’immagine femminile, attività di informazione) e le iniziative formative realizzate in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
- f) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità.

Nella relazione è inserita una apposita sezione riguardante l’utilizzo del Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, con particolare riferimento a:

- a) la dotazione del fondo e il grado di utilizzo;
- b) il tipo e il numero delle domande ammesse alle disponibilità del Fondo e l’entità del contributo;
- c) il tipo e il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell’esclusione;
- d) la tipologia dei reati e l’esito dei relativi procedimenti giudiziari, in riferimento ai quali è stata accolta la richiesta di ammissione alle disponibilità del Fondo;
- e) le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del Fondo;
- f) il numero delle convenzioni stipulate con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte.

La relazione documenta, inoltre, gli effetti delle politiche di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e per il sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli, fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) il contributo dato dagli strumenti, dalle attività, dalle azioni e dagli interventi al perseguimento delle finalità della legge;
- b) l’evoluzione del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in confronto alla situazione nazionale, attribuibile al complesso delle iniziative previste dalla legge;
- c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori della rete locale, attiva nel settore.

Il Regolamento attuativo della legge interviene a definire ulteriori aspetti del sistema di monitoraggio prevedendo:

- il monitoraggio dei protocolli e accordi territoriali;

- le modalità di organizzazione e funzionamento del centro esperto sanitario: la struttura regionale competente in materia di sanità effettua incontri annuali di verifica e monitoraggio dell’attività svolta e d’aderenza ai comuni protocolli di assistenza, al fine di garantire il monitoraggio della situazione con attenzione al riconoscimento della quota sommersa del fenomeno della violenza ed alla prevenzione del perpetuarsi del ciclo della violenza e il corretto utilizzo delle codifiche di dimissione dei casi di maltrattamento domestico e violenza sessuale in modo da consentire un’agevole analisi statistica e monitoraggio a livello regionale;

- i criteri di valutazione interna dei centri specialistici: a) disponibilità di dati di tipo quantitativo riguardanti il numero di contatti e/o accessi, il numero di donne prese in carico e/o seguite nell’ambito di un percorso strutturato; b) disponibilità di dati di tipo qualitativo relativi al pregresso e sul percorso individuale in atto e/o concluso dalla singola donna; c) dati circostanziati (informazioni sanitarie, percorsi giudiziari, ruolo dei servizi territoriali, ecc) al fine di ottimizzare per ciascuna donna le conseguenti azioni di tutela necessaria; d) strumenti e modalità per affrontare le criticità e l’individuazione di soluzioni efficaci; e) strumenti per la protezione dei dati personali che riguardano la donna e i propri figli e figlie; f) un quadro generale delle attività promosse e/o realizzate a livello interno, attraverso la rete o con i servizi pubblici e privati del territorio; g) adozione di un regolamento interno e/o di linee guida operative; h) valutazione interna dei costi dei servizi erogati.

- i criteri di valutazione esterna dei centri specialistici ispirati ai seguenti indicatori: a) analisi dei principali dati quali-quantitativi provenienti dal monitoraggio annuale; b) formalizzazione di accordi, intese e/o protocolli operativi di collaborazione con i soggetti della rete del territorio; c) frequenza nella partecipazione ad iniziative formative e/o di aggiornamento del personale e/o dei volontari; d) presenza di un’attività di supervisione, supporto per eventuali criticità o specifiche esigenze formative; e)

dotazione di una carta del servizio e pubblicizzazione della stessa; f) congruenza tra i contenuti della carta del servizio e la reale offerta alle donne dello stesso servizio; g) presenza di un'attività di valutazione dei percorsi e/o dei processi attivati; h) natura delle fonti di finanziamento.

Altre Regioni, oltre a quelle sopra citate, è probabile siano dotate di sistemi di monitoraggio e valutazione delle politiche sufficientemente articolato come quelli sopra descritti, solo che non essendo riportato nei dispositivi legislativi, è possibile desumerne le caratteristiche solo attraverso un approfondimento in loco, che, come si è anticipato in premessa, sarà condotto nei mesi a seguire attraverso interviste ai responsabili regionali.

A) Scheda di monitoraggio per il riparto delle risorse di cui all'art. 5 del DL n.93/2013

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

25 novembre 2016 Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» previste dal par. 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del DL 14 agosto 2013 n.93

REGIONE: _____

A. Risorse statali complessive ai sensi del DPCM 25 novembre 2016 Art. 2 c.2: € _____

A.1.Data di effettiva disponibilità delle risorse statali: _____

B. Risorse regionali complessive: € _____

C. Altre Risorse: € _____

D. Modalità di attuazione delle seguenti linee di azione (art. 1 c.1) (è possibile dare risposta multipla)

- a. Formazione
- b. Inserimento lavorativo
- c. Interventi autonomia abitativa
- d. Implementazione sistemi informativi

D.1. Provvedimenti di Programmazione Adottati (art.2 c.5):

Linea d'azione:	_____	Atto:	_____	Data Atto:	_____
Linea d'azione:	_____	Atto:	_____	Data Atto:	_____
Linea d'azione:	_____	Atto:	_____	Data Atto:	_____
Linea d'azione:	_____	Atto:	_____	Data Atto:	_____
Linea d'azione:	_____	Atto:	_____	Data Atto:	_____

E. Interventi previsti per una o più linee d'azione (art. 2 c.4)

a) indicazione di obiettivi definiti (c.4. lett. a)

Linea d'azione:	_____	Obiettivo:	_____
Linea d'azione:	_____	Obiettivo:	_____
Linea d'azione:	_____	Obiettivo:	_____
Linea d'azione:	_____	Obiettivo:	_____
Linea d'azione:	_____	Obiettivo:	_____

b) l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione delle menzionate quattro linee d'azione e la predisposizione di un apposito cronoprogramma che indichi le tempistiche e le modalità d'attuazione (c.4. lett. b)

Linea d'azione:	_____	Attività:	_____
Linea d'azione:	_____	Attività:	_____
Linea d'azione:	_____	Attività:	_____
Linea d'azione:	_____	Attività:	_____
Linea d'azione:	_____	Attività:	_____

c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma, che dia conto in maniera chiara e definita anche dell'impiego delle risorse complementari di cui all' articolo 1, comma 4 (c.4. lett. b)

	Risorse statali	Risorse regionali	Altre risorse
Linea d'azione:	€ _____	€ _____	€ _____
Linea d'azione:	€ _____	€ _____	€ _____
Linea d'azione:	€ _____	€ _____	€ _____
Linea d'azione:	€ _____	€ _____	€ _____
Linea d'azione:	€ _____	€ _____	€ _____

F.1. Sono stati pubblicati sul sito regionale?

- a. No
- b. Si Specificare link _____
- c. Altro Specificare altro _____

F.2. È stata data informativa al DPO?

- a. No
- b. Si Specificare data _____

G. Indicare la gestione degli interventi qualora affidata o delegata ai Comuni, alle Città metropolitane, agli Enti di area vasta, agli Enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri Enti pubblici. (art. 2 c. 9)

G.1 Trasferimenti delle risorse dalla Regione ai soggetti (A)

A: Tipologia Soggetto _____	A: Nome Soggetto _____
B: Importo Totale delle risorse ad (A) € _____	
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A): _____	D: DataAtto: _____

A: Tipologia Soggetto _____	A: Nome Soggetto _____
B: Importo Totale delle risorse ad (A) € _____	
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A): _____	D: DataAtto: _____

A: Tipologia Soggetto _____	A: Nome Soggetto _____
B: Importo Totale delle risorse ad (A) € _____	

C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A): _____ D: DataAtto: _____

A: Tipologia Soggetto _____ A: Nome Soggetto _____
B: Importo Totale delle risorse ad (A) € _____
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A): _____ D: DataAtto: _____

A: Tipologia Soggetto _____ A: Nome Soggetto _____
B: Importo Totale delle risorse ad (A) € _____
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A): _____ D: DataAtto: _____

A: Tipologia Soggetto _____ A: Nome Soggetto _____
B: Importo Totale delle risorse ad (A) € _____
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A): _____ D: DataAtto: _____

G.2 Trasferimenti delle risorse (E) dai soggetti (A) a Centri antiviolenza e Case rifugio

A: Tipologia Soggetto _____ A: Nome Soggetto _____
E: Risorse (B) destinate a CAV € _____
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV _____ D. Data atto (facoltativo) _____
E: Risorse (B) destinate a CR € _____
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR _____ D. Data atto (facoltativo) _____

A: Tipologia Soggetto _____ A: Nome Soggetto _____
E: Risorse (B) destinate a CAV € _____
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV _____ D. Data atto (facoltativo) _____
E: Risorse (B) destinate a CR € _____
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR _____ D. Data atto (facoltativo) _____

A: Tipologia Soggetto _____ A: Nome Soggetto _____
E: Risorse (B) destinate a CAV € _____
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV _____ D. Data atto (facoltativo) _____
E: Risorse (B) destinate a CR € _____
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR _____ D. Data atto (facoltativo) _____

A: Tipologia Soggetto _____ A: Nome Soggetto _____
E: Risorse (B) destinate a CAV € _____
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV _____ D. Data atto (facoltativo) _____

E: Risorse (B) destinate a CR	€ _____		
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR	_____	D. Data atto (facoltativo)	_____

A: Tipologia Soggetto	_____	A: Nome Soggetto	_____
E: Risorse (B) destinate a CAV	€ _____		
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV	_____	D. Data atto (facoltativo)	_____
E: Risorse (B) destinate a CR	€ _____		
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR	_____	D. Data atto (facoltativo)	_____

A: Tipologia Soggetto	_____	A: Nome Soggetto	_____
E: Risorse (B) destinate a CAV	€ _____		
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV	_____	D. Data atto (facoltativo)	_____
E: Risorse (B) destinate a CR	€ _____		
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR	_____	D. Data atto (facoltativo)	_____

SEZIONE INFORMATIVA DESCRITTIVA

La programmazione regionale, circa l'utilizzo delle risorse di cui al DPCM 25 novembre 2016 è stata oggetto di condivisione partecipata con i soggetti impegnati a vario livello per il contrasto alla violenza di genere? (art. 2 c. 7)

- a. No
- b. Si Specificare _____

Note esplicative e valutazioni degli interventi regionali messi in atto (es. monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli interventi realizzati e in itinere, ecc...)

Struttura _____ Ufficio _____

Compilatore (art. 2 c. 10)	
Nome	_____
Cognome	_____
Mail	_____
Recapito telefonico	_____

Referente (art. 2 c. 10)	
Nome	_____
Cognome	_____
Mail	_____
Recapito telefonico	_____

Luogo _____

Data _____

B) Scheda di monitoraggio per il riparto delle risorse di cui all'art. 5-bis del DL n.93/2013

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

25 novembre 2016 Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013

REGIONE: _____

A. Ammontare delle risorse complessive ai sensi del DPCM 25 novembre 2016 Art. 2 c.2

€ _____

lettera a): 33% pari a € _____ di cui per:

nuovi centri antiviolenza: € _____

Nuove case rifugio: € _____

lettera b) 67% pari a € _____ di cui per:

interventi regionali aggiuntivi 10% pari a: € _____

centri antiviolenza esistenti 45% pari a: € _____

case rifugio esistenti 45% pari a: € _____

A.1. Data di effettiva disponibilità delle risorse statali _____

A.2. Modalità di utilizzo delle Risorse assegnate (è possibile dare risposta multipla)

- a) Bandi/Avvisi per concessione di contributi
- b) Bandi/Avvisi per erogazione di servizi
- c) Accordi di collaborazione
- d) Altro (specificare) _____

B. Eventuale finanziamento delle azioni attraverso risorse proprie del bilancio regionale:

€ _____

Esercizio finanziario 2017: € _____ Atto: _____ Data Atto: _____

Esercizio finanziario 2018: € _____ Atto: _____ Data Atto: _____

C. Altre risorse del bilancio regionale:

€ _____

Fondi Europei: € _____ Atto: _____ Data Atto: _____

Altro: € _____ Atto: _____ Data Atto: _____

D. Anagrafica Centri Antiviolenza e Case Rifugio

D.1. Modalità di rilevazione del possesso dei requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio destinatari delle risorse (Intesa in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014) *(è possibile dare risposta multipla)*

a) Schede di valutazione

b) Altre modalità (specificare) _____

D.2. Indicare il numero dei Centri antiviolenza:

D.2.1. dato indicato nella Tabella 2 allegata al DPCM del 25 novembre 2016: Nr _____

D.2.2. ai sensi dell'art. 2, c. 2 lettera a): Nr _____

D.3. Indicare il numero delle Case Rifugio:

D.3.1. dato indicato nella Tabella 2 allegata al DPCM del 25 novembre 2016: Nr _____

D.3.2. ai sensi dell'art. 2 c. 2 lettera a): Nr _____

D.4. I Centri antiviolenza e le Case rifugio sono inserite all'interno di Reti territoriali interistituzionali ai sensi dell'art. 6 dell'intesa in Conferenza Unificata del 27.11.2014?

a) No

b) Si

c) Solo in parte

E. Azioni per la programmazione regionale degli interventi già operativi sostenuti con le risorse di cui al DPCM 25 novembre 2016 (art.2, c.2 lettera b)

E.1. Tipologia

a) Formazione

b) Attività di sensibilizzazione / comunicazione

c) Osservatori

d) Azioni di monitoraggio

e) Altro (specificare) _____

E.2. Indicare l'importo complessivo delle risorse (art.2, c.2 lettera b) (10%) € _____

E.3. Con quali modalità sono state trasferite le risorse (art.2, c.2 lettera b) a CAV (45%) e a CR (45%)?

a) Bandi/Avvisi per concessione di contributi

b) Bandi/Avvisi per erogazione di servizi

c) Accordi di collaborazione

d) Altro (specificare) _____

E.3.1. Indicare l'importo complessivo delle risorse (art.2, c.2 lettera b) e con quali atti amministrativi sono state trasferite

Importo: € _____ Atto: _____ Data Atto _____

Importo: € _____ Atto: _____ Data Atto _____

Importo: € _____ Atto: _____ Data Atto _____

Importo: € _____ Atto: _____ Data Atto _____

Importo: € _____ Atto: _____ Data Atto _____

Importo: € _____ Atto: _____ Data Atto _____

- E.3.1.1 sono stati pubblicati sul sito regionale?
- d. No
- e. Si Specificare link _____
- f. Altro Specificare _____

- E.3.1.2. È stata data informativa al DPO?
- c. No
- d. Si Specificare data _____

F. Con le risorse 33% sono stati realizzati (art.2, c.2 lettera a):

Nr. Nuovi CAV _____ Nr. Nuove CR _____

F.1. Indicare il numero di posti letto di altre tipologie di ospitalità:			
Nr. Nuovi sportelli	_____	Nr. Nuovi P. Letto	_____
F.2. Indicare il numero di posti letto di altre tipologie di ospitalità:			
Pronto intervento	_____	Protezione I livello	_____
Altro	_____	Protezione II livello	_____

Ad
esclusivo
uso
statistico

G. Stato di aggiornamento al ___/___/_____ (art. 3 comma 6)

G.1 Risorse impegnate e risorse liquidate (33%):

G.1.1 per l'istituzione di nuovi CAV e sportelli collegati ai CAV è stato

Impegnato il _____% delle risorse statali

liquidato il _____% delle risorse statali

G.1.2 per l'istituzione di nuove CR e alter strutture di ospitalità è stato

Impegnato il _____% delle risorse statali

liquidato il _____% delle risorse statali

G.2 Risorse impegnate e risorse liquidate (67%):

G.2.1 per il finanziamento degli interventi regionali già operativi e delle strutture esistenti; (10%) è stato

Impegnato il _____% delle risorse statali

liquidato il _____% delle risorse statali

G.2.1.1. Di cui per l'adozione di misure necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza sessuale e di genere (art. 3. c. 11)

Impegnato il _____% delle risorse statali

liquidato il _____% delle risorse statali

G.2.2 per il finanziamento dei CAV; (45%) è stato

Impegnato il _____% delle risorse statali

liquidato il _____% delle risorse statali

G.2.3 per il finanziamento delle CR; (45%) è stato

Impegnato il _____% delle risorse statali

liquidato il _____% delle risorse statali

H. Provvedimenti regionali di attuazione degli interventi (art. 3 c. 7 e c. 8):

Atto: _____

Data Atto: _____

Atto: _____

Data Atto: _____

Atto: _____

Data Atto: _____

Atto: _____

Data Atto: _____

Atto: _____

Data Atto: _____

I. Qualora le risorse non siano state trasferite direttamente ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio, specificare a quali altri soggetti sono state trasferite le risorse e le relative modalità e come questi ultimi le abbiano a loro volta trasferite ai CAV e CR (art. 3 c. 12)

I.1 Trasferimenti delle risorse dalla Regione ai soggetti (A)

A: Tipologia Soggetto	_____	A: Nome Soggetto	_____
B: Importo Totale delle risorse ad (A)	€ _____		
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A):	_____	D: Data Atto:	_____

A: Tipologia Soggetto	_____	A: Nome Soggetto	_____
B: Importo Totale delle risorse ad (A)	€ _____		
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A):	_____	D: Data Atto:	_____

A: Tipologia Soggetto	_____	A: Nome Soggetto	_____
B: Importo Totale delle risorse ad (A)	€ _____		
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A):	_____	D: Data Atto:	_____

A: Tipologia Soggetto	_____	A: Nome Soggetto	_____
B: Importo Totale delle risorse ad (A)	€ _____		
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A):	_____	D: Data Atto:	_____

A: Tipologia Soggetto	_____	A: Nome Soggetto	_____
B: Importo Totale delle risorse ad (A)	€ _____		
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A):	_____	D: Data Atto:	_____

A: Tipologia Soggetto	_____	A: Nome Soggetto	_____
B: Importo Totale delle risorse ad (A)	€ _____		
C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A):	_____	D: Data Atto:	_____

I.2 Trasferimenti delle risorse (E) dai soggetti (A) a Centri antiviolenza e Case rifugio

A: Tipologia Soggetto	_____	A: Nome Soggetto	_____
E: Risorse (B) destinate a CAV	€ _____		
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV	_____	D. Data atto (facoltativo)	_____
E: Risorse (B) destinate a CR	€ _____		
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR	_____	D. Data atto (facoltativo)	_____

A: Tipologia Soggetto	_____	A: Nome Soggetto	_____
E: Risorse (B) destinate a CAV	€ _____		

F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV		D. Data atto (facoltativo)	
E: Risorse (B) destinate a CR	€ _____		
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR		D. Data atto (facoltativo)	

A: Tipologia Soggetto	_____	A: Nome Soggetto	_____
E: Risorse (B) destinate a CAV	€ _____		
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV		D. Data atto (facoltativo)	
E: Risorse (B) destinate a CR	€ _____		
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR		D. Data atto (facoltativo)	

A: Tipologia Soggetto	_____	A: Nome Soggetto	_____
E: Risorse (B) destinate a CAV	€ _____		
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV		D. Data atto (facoltativo)	
E: Risorse (B) destinate a CR	€ _____		
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR		D. Data atto (facoltativo)	

A: Tipologia Soggetto	_____	A: Nome Soggetto	_____
E: Risorse (B) destinate a CAV	€ _____		
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV		D. Data atto (facoltativo)	
E: Risorse (B) destinate a CR	€ _____		
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR		D. Data atto (facoltativo)	

A: Tipologia Soggetto	_____	A: Nome Soggetto	_____
E: Risorse (B) destinate a CAV	€ _____		
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV		D. Data atto (facoltativo)	
E: Risorse (B) destinate a CR	€ _____		
F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR		D. Data atto (facoltativo)	

L. Monitoraggio semestrale dell'accoglienza (art. 3 c. 6 e 11)

	Residenti nella Regione	Non Residenti nella Regione	Residenza non rilevata
L.1. Numero relativo agli accessi ai CAV/Sportelli			
L.2. Donne sole accolte nelle CR			
L.3. Donne con prole accolte nelle CR			
L.4. Donne sole accolte nelle Strutture di ospitalità			
L.5. Donne con prole accolte nelle Strutture di ospitalità			

L.6. È stato strutturato un sistema informativo di rilevazione degli accessi delle donne?

Ai centri antiviolenza

a. No

b. Si

Alle Case Rifugio

a. No

b. Si

L.7. Il sistema è unico/integrato?

a. No

b. Si

c. Solo in parte

L.8. È stato strutturato un sistema informativo di rilevazione degli accessi delle donne ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio? (facoltativo)

a. No

b. Si

SEZIONE INFORMATIVA DESCRITTIVA

La programmazione regionale, circa l'utilizzo delle risorse di cui al DPCM 25 novembre 2016 è stata oggetto di condivisione partecipata con i soggetti impegnati a vario livello per il contrasto alla violenza di genere? (art. 3 c. 5)

c. No

d. Si Specificare _____

Note esplicative e valutazioni degli interventi regionali messi in atto (es. monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli interventi realizzati e in itinere, ecc....)

Struttura _____

Ufficio _____

Compilatore (art. 2 c. 10)

Nome _____

Cognome _____

Mail _____

Recapito telefonico _____

Referente (art. 2 c. 10)

Nome _____

Cognome _____

Mail _____

Recapito telefonico _____

Luogo _____

Data _____



PROGETTO DI MONITORAGGIO,
VALUTAZIONE E ANALISI
DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE
E CONTRASTO ALLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE

IRPPS Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Ricerche sulla Popolazione
e le Politiche Sociali



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità